



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DECISIONE N. 1/2026

R.G. TF 19/2025

(PF 38/2025)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Francesco Banchelli	Componente estensore
Avv. Paola Potenza	Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2026, nel procedimento disciplinare r.g. n. 19/2025 a carico di:

- **Stefania DE NAPOLI** (tess. n. SB001165);
- **Roberto LOMBARDO** (tess. n. TK001527), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Gebbia e presso il medesimo elettivamente domiciliato al recapito p.e.c. antoniogebbia@pec.ordineavvocatimarsala.it;
- **Francesco FUCILE** (tess. n. TD006830);
- **Giuseppe CIMINO** (tess. n. SC001854), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cimino e presso la medesima elettivamente domiciliato al recapito p.e.c. avv.ciminoroberta@pec.it;
- **A.s.d. Futura Atletica Lamezia** (cod. CZ424);
- **G.s.d. Amatori Palermo** (cod. PA018);
- **A.s.d. Pol. Team F. Ingargiola** (cod. TP692), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Gebbia e presso il medesimo elettivamente domiciliato al recapito p.e.c. antoniogebbia@pec.ordineavvocatimarsala.it;
- **A.s.d. Podistica Jonia Giarre** (cod. CT092);
- **A.s.d. Atletica Amica** (cod. CZ245);

pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

In data 21.07.2025 l'Ufficio della Procura Federale FIDAL riceveva una segnalazione da parte del Sig. Gianfranco Milanese, Presidente della ASD Castrovillari, inerente un *post*,



ritenuto lesivo ed offensivo della sua onorabilità, pubblicato sul profilo Facebook del Sig. Massimo Ragusa.

La Procura Federale, in data 28 luglio 2025, avviava il procedimento disciplinare, iscrivendo il fascicolo R.G.P.F. n. 38/2025 e dando corso alle attività istruttorie, dalle quali emergeva che il *post* conteneva espressioni fortemente critiche ed offensive, con riferimenti alla presunta incompetenza professionale ed alla cattiva gestione del settore *master* regionale da parte del tecnico che ne è responsabile.

Sebbene il nome del Sig. Milanese non sia espressamente citato nel *post*, che si tratti di esso segnalante emerge comunque dal contenuto che di seguito si riporta (le parole in maiuscolo sono dell'originale): *«Ora sorvolo sulla sua TOTALE INCOMPETENZA nel distinguere che tipo di chiodate si usano a seconda della disciplina, sorvolo sulla sua TOTALE INCOMPETENZA riguardo l'atletica master ma anche giovanile (Tecnico di primo livello ma dai video che pubblica dimostra che di tecnica e biomeccanica del gesto tecnico ne comprende al pari di chi ha preso la patente con i punti della miralanza, storico gruppo di detersivi degli anni 70, per me vecchietto in erba è un ricordo di gioventù). Vado al dunque: questo "qualcuno" ha iniziato il suo sproloquio scrivendo "ho preso il settore master ma ci capisco poco". Già questa risposta dice tanto, pur di apparire si accetta qualsiasi cosa, mostrando la buccia senza polpa. Il top però del suo AUTOLESIONISMO EGOCENTRICO lo ha mostrato quando ha estrapolato dalla pagina fb "Master Atletica Azzurra" [...] una parte del discorso che faceva riferimento alla Calabria, vantandosi quindi di aver mestamente risposto al sottoscritto... Purtroppo quando non si hanno argomenti anche il copia&incolla risulta maldestro. Infatti scendendo alla fine del post di "Master Atletica Azzurra" [...], l' "ultima domanda calza a pennello se calata anche in Calabria.... "basta qualcuno a ricoprire ruoli tecnici e dirigenziali? Tutto il contenuto dell' "ultima domanda" sembra scritto proprio guardando la CALABRIA, parola per parola. Gentile Presidente della Società di Castrovillari [...] le basta la domanda di "Master Atletica Azzurra" per capire che lei è "qualcuno" o avendo da qualche parte un briciolo di umiltà, tacere, senza evidenziare che sia da responsabile master strada, sia da responsabile master pista, "qualcuno" di innovativo ha pensato solo a magliette e prenotazioni alberghiere? Nn mi aspetto risposta significativa, sarà sicuramente impegnato ad attovagliarsi sempre più alla tavola di re Artù.. pensi a proporre tavoli tecnici, incontri tematici, raduni con i master in pista a cadenze almeno bimestrali o trimestrali, sedute in pista suddivise per discipline o gruppi di discipline (come ref. di pista dovrebbe sapere come abbinare al meglio le discipline concorrenti)».*



Il post otteneva numerose reazioni di approvazione ("like"), tra cui quelle dei tesserati Francesco Gradilone, Stefania De Napoli, Salvatore Junior Romeo, Roberto Lombardo, Francesco Fucile e Carmine Spizzini.

In data 9 settembre 2025 si teneva innanzi alla Procura Federale l'audizione del sig. Massimo Ragusa, il quale confermava la paternità del post, sostenendo tuttavia di essersi riferito non alla persona fisica del sig. Milanese, bensì alla sua funzione di referente del settore master FIDAL Calabria, e rivendicando il diritto di esprimere una critica sull'operato organizzativo del settore.

Nello specifico, il sig. Ragusa affermava «ricordo di aver scritto il post. Il post principale è stato fatto da un altro signore su un gruppo. [...] Il signore ha scritto una cosa relativa all'atletica nazionale e io l'ho riportato evidenziando la stessa situazione in Calabria. Io non mi sono rivolto al Presidente della ASD Castrovillari, bensì al responsabile Master, che è sempre il Sig. Milanese. [...] Io mi sono rivolto al referente Master, ossia Gianfranco Milanese. [...] Nel post mi riferivo alla funzione di referente master FIDAL Calabria non alla persona fisica. Sono anni che faccio presente a questa figura che non si fanno raduni né per i ragazzi né per i master, mi aspetto che si facciano dei raduni tecnici. [...] Io mi sto riferendo a chi gestisce questo settore e che, secondo me, lo gestisce male. Quando ho parlato della manifestazione mi son riferito a lui in quanto organizzatore della manifestazione. Io non ho alcun problema con questo signore. Per me fa differenza il fatto che si continui a non far nulla. [...] Lui ha fatto presente che è in questo settore da poco tempo e quindi ha poca esperienza. Io faccio corsi dal 2012, sono un allenatore di 2° livello. Quando una persona che prende il titolo di tecnico di 1° livello non fa mai pratica e poi si presenta al campo da noi pensando di insegnarci, allora parliamo nello specifico di tecnica e vediamo che succede. [...]».

Il 5 novembre 2025, la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, rilevando che erano emersi comportamenti di rilevanza disciplinare nei confronti del Sig. Massimo RAGUSA, per il contenuto del post sopra descritto, e di otto tesserati che ne avevano

approvato il contenuto tramite un "like", nonché, per responsabilità oggettiva, nei confronti delle società affiliate di appartenenza.

In data 14 novembre 2015 veniva ascoltato in audizione personale il sig. Roberto Lombardo, in qualità di persona incolpata, il quale ha sostenuto, tra l'altro, che «il like è stato messo con un po' di leggerezza.. ho letto solamente le prime dieci righe, mi ha fatto



sorridere il fatto del deterativo. Ho messo like e sono andato avanti. Forse la persona che ha avviato le indagini l'ha ritenuto offensivo, ma io non volevo offendere nessuno», inoltre che «se li avessi conosciuti mi sarei anche scusato, perché non volevo offendere nessuno e supportare la tesi di nessuno».

In data 19 novembre 2025 veniva ascoltato in audizione personale il sig. Angelo Vasta, Presidente della società ASD Podistica Sonia Giarre, società per cui risulta tesserato il sig. Francesco Fucile, persona incolpata, sostenendo, tra l'altro, che *«la società ha un account ufficiale che ASD Podistica Sonia Giarre e l'azione di vigilanza viene effettuata in tutte le interazioni social»*, inoltre che *«proprio per l'utilizzo di un account personale su cui mi è difficile esercitare vigilanza attiva»*, infine che *«auspico l'archiviazione per la impossibilità tecnica di vigilare su queste interazioni con profili personali»*.

Alla Procura Federale sono pervenute richieste di applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione ex art. 60 R.G. FIDAL da parte delle società Cosenza K42, Kos Running e Pol. Paralelo 39 e dei Signori Salvatore Junior Romeo, Massimo Ragusa, Francesco Gradilone, Ermiro De Rose e Carmine Spizzirri, le cui posizioni sono state tutte altrimenti definite, non risultando tra i soggetti deferiti in questo giudizio.

Ed in effetti, con atto del 18 dicembre 2025 la Procura Federale deferiva:

- la Sig.ra **Stefania De Napoli** (tess. SB001165), il Sig. **Roberto Lombardo** (tess. TK001527), il Sig. **Francesco Fucile** (tess. TD006830), il Sig. **Giuseppe Cimino** (tess. SC001854), *«per aver approvato il contenuto del post pubblicato dal Sig. Massimo Ragusa sul proprio profilo Facebook, tramite un "like" violando in tal modo i principi di lealtà, probità correttezza, e non violenza, integrando uno scorretto comportamento morale e civile, con violazione degli artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 22.3 lett. e) e f) del Regolamento Organico FIDAL artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3 lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3 lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL»;*
- le società/associazioni **A.s.d. Futura Atletica Lamezia** (cod. CZ424), in relazione all'operato della propria tesserata Sig.ra Stefania De Napoli; **G.s.d. Amatori Palermo** (cod. PA018), in relazione all'operato del proprio tesserato Sig. Salvatore Junior Romeo; **A.s.d. Pol. Team F. Ingargiola** (cod. TP692), in relazione all'operato



del proprio tesserato Sig. Roberto Lombardo; **A.s.d. Podistica Jonia Giarre** (cod. CT092), in relazione all'operato del proprio tesserato Sig. Francesco Fucile; **A.s.d. Atletica Amica** (cod. CZ245), in relazione all'operato del proprio tesserato Sig. Giuseppe Cimino, tutte «a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL, e più in generale, per le violazioni sopradescritte contestate. Violazione artt. 1, 6 e 7 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.3 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1,2 5 e 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI».

In data 4 gennaio 2026 è pervenuta la memoria difensiva dell'Avv. Roberta Cimino in favore del sig. Giuseppe Cimino, con la quale si sostiene l'assoluta indeterminatezza dell'addebito posto a carico dell'incolpato, per difettare nell'atto di deferimento una descrizione chiara e precisa a lui scrivibile, nonché per mancata inclusione del suo nominativo tra i soggetti per i quali è richiesta l'azione disciplinare.

In data 5 gennaio 2026 è pervenuta la memoria difensiva dell'Avv. Antonino Gebbia in favore del sig. Lombardo Roberto e della società ASD Team Francesco Ingargiola, il quale insiste su quanto riferito in audizione dal sig. Lombardo Roberto, insistendo in via principale per il proscioglimento e in via subordinata per l'irrogazione della sanzione minima dell'ammonizione, oltre che di una lieve sanzione pecuniaria per la società.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza del 12 gennaio 2026 con provvedimento ritualmente notificato alle Parti.

A tale udienza erano presenti per la Procura Federale l'Avv. Cristina Fanetti, nonché i deferiti Roberto Lombardo (in proprio e quale Presidente della ASD Pol. Team F. Ingargiola) e Francesco Fucile, i difensori Avv. Roberta Cimino e Avv. Antonino Gebbia.

L'Avv. Fanetti per la Procura Federale ha illustrato il deferimento, evidenziando l'offensività del *post* e la rilevanza disciplinare dei "*like*" quali atti di approvazione, concludendo con la richiesta di sanzione della squalifica di 30 giorni per i tesserati, ridotta a 20 giorni per la particolare tenuità del fatto, e dell'ammenda di € 500,00 per le società, ridotta a € 334,00 per la medesima ragione.

I difensori hanno illustrato le rispettive memorie, insistendo per il proscioglimento o, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima.

Il Tribunale, all'esito della discussione, si è riservato.

MOTIVI



Le condotte ascritte ai tesserati deferiti, consistite nell'aver approvato un "*like*" il post pubblicato dal Sig. Ragusa, integrano la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui alle norme statutarie e regolamentari contestate.

Giova preliminarmente ricordare che, in ambito disciplinare sportivo, la tipicità dell'illecito non coincide con quella dell'illecito penale, essendo sufficiente la realizzazione di una condotta oggettivamente incompatibile con i valori fondanti dell'ordinamento sportivo, anche in assenza di una piena integrazione degli estremi della diffamazione in senso tecnico-penalistico.

È dunque irrilevante stabilire se il post originario integri o meno una fattispecie penalmente rilevante, essendo invece decisivo che lo stesso presenti contenuti lesivi del decoro personale o dell'immagine federale.

Nel contesto dei *social network*, l'apposizione di un "*like*" non costituisce un gesto neutro o meramente passivo, ma rappresenta una forma di manifestazione di apprezzamento e di condivisione del contenuto pubblicato, idonea a rendere il soggetto che la esprime partecipe della portata comunicativa del messaggio. In tale prospettiva, il "*like*" può essere legittimamente interpretato come forma di consapevole adesione al contenuto offensivo, specie laddove questo sia potenzialmente idoneo a raggiungere una platea ampia di destinatari.

Esso può configurare una forma di "avallo" dell'illecito altrui o di concorso morale in esso, contribuendo alla diffusione del messaggio e rafforzandone l'impatto lesivo.

Ne consegue che l'apposizione del "Mi piace", pur in assenza di un'espressa produzione di contenuti autonomi, può integrare una condotta disciplinarmente rilevante, in quanto espressiva di consenso al messaggio offensivo e incompatibile con i doveri di correttezza e continenza che incombono sui tesserati federali.

Ciò vale a maggior ragione quando il soggetto rivesta un ruolo di rilievo nell'ambito federale o disponga di una rete significativa di contatti, potendo il suo comportamento determinare un'amplificazione dell'offesa.

In tale prospettiva, è irrilevante che il tesserato non abbia materialmente redatto il *post*, essendo sufficiente che abbia consapevolmente approvato e valorizzato un contenuto oggettivamente offensivo, in violazione del dovere di continenza, correttezza e rispetto reciproco che grava su tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo.



Va, altresì, osservato che, in ambito disciplinare sportivo, l'elemento soggettivo richiesto non è il dolo specifico, ma è sufficiente la colpa, intesa come negligenza, imprudenza o leggerezza, in questo caso nell'uso dei mezzi di comunicazione.

La dichiarata superficialità con cui il "like" è stato apposto non esclude, ma anzi conferma, la sussistenza della responsabilità disciplinare, posto che il tesserato è comunque tenuto ad un uso responsabile dei *social media*, in quanto strumenti idonei a incidere sull'immagine altrui e sull'immagine della Federazione.

In particolare, i tesserati sportivi sono destinatari di un dovere di correttezza rafforzato, che impone loro non solo di astenersi da comportamenti direttamente offensivi, ma anche di evitare di legittimare, sostenere o amplificare condotte altrui incompatibili con i valori di lealtà sportiva.

Le considerazioni che precedono in ordine alla rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dai singoli tesserati si riflettono inevitabilmente anche sulla posizione delle società di appartenenza, atteso che l'ordinamento sportivo configura un sistema di responsabilità che non si esaurisce nella dimensione individuale, ma si estende all'ente di riferimento, in funzione del ruolo organizzativo e di garanzia che esso riveste.

Ne discende che, una volta accertata la responsabilità disciplinare del tesserato, deve essere conseguentemente scrutinata la posizione della società di appartenenza, secondo i criteri di imputazione previsti dal Regolamento di Giustizia FIDAL, distinguendo tra ipotesi di responsabilità diretta e ipotesi di responsabilità oggettiva.

Così inquadrato il caso, con specifico riferimento alla posizione della società ASD Pol. Team F. Ingargiola (cod. TP692), si rileva la necessità di riquilibrare il titolo di responsabilità ad essa ascritto da oggettiva (art. 1 comma 3, lett. b R.G.) a diretta (art. 1 comma 3, lett. b R.G.), atteso che il Sig. Roberto Lombardo, non è un mero tesserato, ma riveste la carica di Presidente legale rappresentante.

L'art. 1, comma 3 lett.a), del Regolamento di Giustizia stabilisce infatti che «*Le società e le associazioni che costituiscono la FIDAL rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali*».

Per le altre società deferite Futura Atletica Lamezia, Amatori Palermo, Podistica Jonia Giarre e Atletica Amica, sussiste la responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL, in relazione alle condotte dei propri tesserati, sia per costante giurisprudenza della Giustizia Sportiva FIDAL, sia perché, in ogni caso, nessuna di esse ha dimostrato di avere in alcun modo concretamente attuato



alcuna attività – ad esempio formativa, informativa e di disciplina interna – idonea a contrastare quei comportamenti.

Possono comunque essere condivise le richieste di sanzioni avanzate dalla Procura, che per come formulate implicano rimodulazione delle disposizioni la cui violazione è indicata nel deferimento, e pertanto, tenuto conto della diminuzione di un terzo per la particolare tenuità del fatto (art. 9 comma 2 ultimo periodo R.G. FIDAL), si ritiene congruo applicare:

- ai sigg.ri Stefania De Napoli, Francesco Fucile e Giuseppe Cimino la sanzione della squalifica nella misura di giorni 20 ciascuno (sanzione minima di 30 giorni ridotta di un terzo);
- al sig. Roberto Lombardo la sanzione dell'inibizione nella misura di giorni 20 (sanzione minima di 30 giorni ridotta di un terzo);
- alle ASD Pol. Team F. Ingargiola, Futura Atletica Lamezia, Amatori Palermo, Podistica Jonia Giarre e Atletica Amica, l'ammenda nella misura di € 334,00 ciascuna (sanzione minima di € 500,00 ridotta di un terzo), ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento e ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati nei sensi esposti in motivazione, applica:

- alla sig.ra **Stefania De Napoli** (tess. n. SB001165) la sanzione della squalifica nella misura di giorni 20 (sanzione minima di giorni 30 ridotta di un terzo);
- al sig. **Roberto Lombardo** (tess. n. TK001527) la sanzione della inibizione nella misura finale di complessivi giorni 20 (sanzione minima di giorni 30 ridotta di un terzo);
- al sig. **Francesco Fucile** (tess. n. TD006830) la sanzione della squalifica nella misura finale di complessivi giorni 20 (sanzione minima di giorni 30 ridotta di un terzo);
- al sig. **Giuseppe Cimino** (tess. n. SC001854) la sanzione della squalifica nella misura finale di complessivi giorni 20 (sanzione minima di giorni 30 ridotta di un terzo);
- alla **A.s.d. Futura Atletica Lamezia** (cod. CZ424), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione dell'ammenda di Euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00), a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia Fidal;



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- al **G.s.d. Amatori Palermo** (cod. PA018), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione dell'ammenda di Euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00), a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia Fidal;
- alla **A.s.d. Pol. Team F. Ingargiola** (cod. TP692), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione dell'ammenda di Euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00), a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia Fidal;
- alla **A.s.d. Podistica Jonia Giarre** (cod. CT092), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione dell'ammenda di Euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00), a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia Fidal;
- alla **A.s.d. Atletica Amica** (cod. CZ245), in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione dell'ammenda di Euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00), a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia Fidal.

Avverte

che la mancata ottemperanza degli Incolpati alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle Parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Francesco Banchelli - Componente estensore

Avv. Paola Potenza - Componente